

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 8 aprile 2026, n. 62

MIRLAFA S.R.L. (P.IVA 04179230711) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e R.R. n. 5 del 21/01/2019, con PRESCRIZIONE, per un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 denominato "I Gigli" per n.20 posti sito nel Comune di San Severo (Fg) in via Tiziano Vecellio n. 16.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...);"
- **all'articolo 8**, "1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento

di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

In attuazione del predetto art. 29, in data 09/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 avente ad oggetto: "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per Disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019).

Il suddetto R.R. n. 5/2019, all'art. 9 comma 2 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede espressamente che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

a. numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:

I. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili;

II. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili."

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione

delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 21 del 31.01.2022**, notificata con nota prot. n. AOO183/2437 del 8/02/2022, questa Sezione esprimeva **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della Società "Mirlafa Srl" per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno per persone con disabilità di cui al R.R. n. 5/2019 per n. 20 posti, denominato "I Gigli" da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), ubicato alla Via Tiziano Vecellio n. 16, **"con la prescrizione che la società "Mirlafa Srl", invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto allo scrivente Servizio ed al Comune di San Severo il contratto di locazione con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile situato nel Comune di San Severo, alla Via Tiziano Vecellio n. 16, senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., e con l'ulteriore precisazione che:**

- I. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Mirlafa Srl" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- II. *E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*
- III. *La società "Mirlafa Srl" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio nelle date 16.07.2020 e 22.07.2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;*
- IV. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Mirlafa Srl" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*
- V. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;*
- VI. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. **Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."***

Con pec del 25/02/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0004104 del 3/03/2022, il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. trasmetteva il contratto di locazione dell'immobile situato nel

Comune di San Severo, alla Via Tiziano Vecellio n. 16, senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio. Al predetto contratto, è stata allegata richiesta di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Con determinazione del Responsabile dell'Area V Urbanistica e Attività produttiva Registro Generale 883 del **04/04/2022** e Registro settoriale 69 del 04/04/2022, il Comune di San Severo autorizzava la società Mirlafa S.r.l. alla realizzazione del Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019.

Il parere di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD 21/2022, ha validità fino al **03/04/2024** (2 anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione _ Determinazione n. 833 del 04/04/2022), ai sensi della L.R. n.9/2017 art. 7 commi 4 e 5.

Con pec del **26/01/2024**, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0047369/2024 del 29/01/2024, il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. trasmetteva alla scrivente Sezione nota con cui chiedeva la proroga del parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 6 ter della L.R. n.9/2017, il quale dispone espressamente *"6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso."*

La predetta richiesta di proroga diretta ad ottenere la temporanea conservazione dell'efficacia del parere di compatibilità per un periodo ulteriore rispetto alla scadenza naturale viene accolta dalla scrivente Sezione, in quanto inoltrata entro il termine previsto dalla L.R. n.9/2017, per cui, pur non avendo concesso di fatto con relativa determina la proroga, il parere di compatibilità di cui alla DD n. 21 del 31.01.2022 aveva validità fino al **02/04/2025** (termine calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità _ 03/04/2024 _ con l'aggiunta di un anno richiesto con l'istanza di proroga), ai sensi dell'art. 7 comma 6ter della L.R. n.9/2017.

Con istanza trasmessa via Pec allo scrivente Servizio in data **16/10/2024**, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/ 0507416/2024 del 17/10/2024, il Sig. Luigi Castriotta, in qualità di legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. - P.I. 04179230711 - con sede legale a Manfredonia (FG) in via Maddalena n. 39, trasmetteva a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno per persone con disabilità di cui al RR n.5/2019 per n. 20 posti , denominata *"I Gigli"* sita nel Comune di San Severo (Fg) alla via Tiziano Vecellio n. 16. Alla predetta istanza allegava la seguente documentazione:

- Attestazione sulla prevenzione incendi – DPR 151/2011;
- Determinazione del Responsabile dell'Area V Urbanistica e Attività produttiva Registro Generale 883 del 04/04/2022 con cui il Comune di San Severo autorizzava la società Mirlafa S.r.l. alla realizzazione del CD per persone con disabilità denominato *"I Gigli"* sita nel comune di San Severo alla via Tiziano Vecellio n. 16 (**È STATA ALLEGATA SOLO LA PRIMA PAGINA DELL'ATTO**);
- Documento di identità del Sig. Luigi Castriotta, in qualità di legale rappresentante della società Mirlafa s.r.l.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società dichiara :*"1) Il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019; 2) L'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Grana Michele nato il 25/03/51 a omissis laureato in Medicina presso l'università di Chieti (CH) il 21.01.83 con specializzazione in Psicoterapia*

iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Foggia (FG); 3) L'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.";

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Grana Michele, in qualità di responsabile sanitario dichiarava l'accettazione dell'incarico, il possesso dei titoli di studio, l'assenza di cause di incompatibilità;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Grana Michele, in qualità di responsabile sanitario dichiarava *"la non sussistenza di situazioni di incompatibilità all'esercizio dell'attività di libero professionista"*;
- Documento di identità del Sig. Grana Michele, in qualità di responsabile sanitario della società Mirlafa s.r.l.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. dichiarava *"l'elenco del personale in carico alla struttura (...)"*;
- Designazione del responsabile sanitario;
- Nota ad oggetto *"Richiesta proroga verifica di compatibilità per la realizzazione del "Centro Socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità" nell'immobile ubicato in San Severo al piano terra di via Vecellio n. 16, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 - Società Miralfa S.r.l.";*
- Segnalazione Certificata di Agibilità;
- Visura Ordinaria società di capitale;
- Curricula delle figure professionali.

Con nota prot. n.0291699/2025 del 30/05/2025, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione invitava **il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l.**, ad integrare la documentazione inviata ed a trasmettere alla Regione ed a rendere disponibile al Dipartimento di Prevenzione incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo, la seguente integrazione documentale:

"1) Atto n. 883 del 04/04/2022 relativo all'autorizzazione alla realizzazione del CD disabili di cui al RR n. 5/2019 denominata "I Gigli" sito nel comune di San Severo alla via Tiziano Vecellio n. 16 rilasciato dal Comune di San Severo;

2) La registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione dell'immobile situato nel Comune di San Severo, alla Via Tiziano Vecellio n. 16;

3) Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconfirmità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39;

4) Dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

5) Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel centro diurno disabili_ RR n. 5/2019;

6) Comunicazione Unilav." ed al contempo invitava "Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura indicata nell'Allegato 1 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per Centro diurno disabile, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2."

Con **pec del 13/06/2025**, acquista al prot. di questo Ente al n.320905/2025 del 16/06/2025, il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. trasmetteva alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- Contratto di locazione ad uso diverso sottoposto a condizione sospensiva;
- Integrazione al contratto di Locazione di Immobile ad Uso Diverso con la relativa registrazione

all'Agenzia delle Entrate.

In riscontro alla predetta nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia trasmetteva alla scrivente Sezione con **pec del 09/01/2026**, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 0014568/2026 del 13/01/2026, nota prot. AFG – 0146856-2025 del 11/12/2025 con cui comunicava l'esito del sopralluogo eseguito presso la struttura *de quo* ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017. Con la predetta nota esprimeva **"Parere Favorevole per quanto di competenza al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per il Centro Diurno Disabili R.R. 5/2019 denominato "I Gigli" sito nel comune di San Severo alla Via T. Vecellio n. 16, della società MIRLAFA s.r.l. con sede legale in Manfredonia alla Via Maddalena n. 39 per numero venti (20) posti, ai sensi dell'art.8 commi 3 e 5 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.**

Azienda/Titolare: Ditta MIRLAFA s.r.l. con sede legale in Manfredonia alla Via Maddalena n.39;

Responsabile Legale: dott. Luigi CASTRIOTTA (...);

Responsabile Sanitario: Dott. Michele GRANA, nato il (...), Laureato in data 21.01.1983 in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi G. D'Annunzio con la specializzazione in Psicoterapia, iscritto all'Albo della provincia di Foggia al nr. 3017." Unitamente alla predetta nota allegava, *inter alia*, la seguente documentazione:

- scheda delle operazione di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio_ Centro diurno disabili (Allegato 2) comprensivo del Modulo A "Requisiti minimi e specifici organizzativi"; Modulo B - "Requisiti strutturali generali" e "Requisiti strutturali minimi" e Modulo C "Esito delle verifiche effettuate";
- Comunicazioni unilav;
- Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel centro diurno disabili_ RR n. 5/2019;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. Michele Grana dichiarava l'accettazione dell'incarico di Responsabile sanitario, il possesso dei titoli di studio, l'iscrizione all'Albo dei Medici e l'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Documento di riconoscimento del Sig. Luigi Castriotta, in qualità di legale rappresentante e del Sig. Michele Grana, in qualità di responsabile sanitario;
- Elenco del personale operante presso il Centro diurno disabili, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con l'indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio, della data di assunzione, della qualifica, della mansione, dell'iscrizione all'albo, del monte ore e del CCNL applicato;

Con **nota prot. n. 0110289/2026 del 02/03/2026**, la scrivente Sezione sollecitava il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. a trasmettere, entro e non oltre il termine perentorio di tre (3) giorni dalla notifica, l'atto n. 883 del 04/04/2022 di autorizzazione alla realizzazione del Centro Diurno Disabili di cui al RR n. 5/2019 denominato "I Gigli" sito in San Severo (Fg) alla via Tiziano Vecellio n. 16 rilasciato dal Comune di San Severo, al fine di concludere il procedimento.

In riscontro alla predetta nota prot. n. 0110289/2026, il legale rappresentante della società Mirlafa con **pec del 03/03/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al prot. n. 116172 del 04/03/2026, trasmetteva la copia della determinazione n° 883 del 04/04/2022 con cui il Dirigente del Responsabile dell'Area V Urbanistica e Attività produttive del Comune di San Severo rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione del Centro Diurno Disabili di cui al RR n. 5/2019 denominato "I Gigli" sito nel Comune di San Severo alla via Tiziano Vecellio n. 16.

Posto quanto sopra, si propone

- di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esercizio a:

Ente Titolare e Ente Gestore: Mirlafa S.r.l. (P.Iva 04179230711)

Rappresentante Legale: Luigi Castriotta

Sede legale: Via Maddalena n°39, Comune Manfredonia (FG)

Attività: Centro Diurno Disabili R.R. 5 del 2019

Sede operativa: Via Tiziano Vecellio n°16, Comune San Severo (FG)

Denominazione: "I Gigli"

N. posti autorizzati: 20

Responsabile sanitario: Dott. Michele GRANA, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Chieti il 21/01/1983 con specializzazione in Psicoterapia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia al nr. 3017 del 14/05/1983.

CCNL applicato: UNEBA

Con la **prescrizione** che il **legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio- pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia** la seguente documentazione:

- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. Luigi Castriotta, in qualità di Legale Rappresentante della società Mirlafa S.r.l. dichiara: *"a) L'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione della Cooperativa, e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; b) Il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori."*

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'art. 6.2, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal"*

regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esercizio a:

Ente Titolare e Ente Gestore: Mirlafa S.r.l. (P.Iva 04179230711)

Rappresentante Legale: Luigi Castriotta

Sede legale: Via Maddalena n°39, Comune Manfredonia (FG)

Attività: Centro Diurno Disabili R.R. 5 del 2019

Sede operativa: Via Tiziano Vecellio n°16, Comune San Severo (FG)

Denominazione: "I Gigli"

N. posti autorizzati: 20

Responsabile sanitario: Dott. Michele GRANA, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Chieti il 21/01/1983 con specializzazione in Psicoterapia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia al nr. 3017 del 14/05/1983.

CCNL applicato: UNEBA

Con la **prescrizione** che il **legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio- pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia** la seguente documentazione:

- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi

Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. Luigi Castriotta, in qualità di Legale Rappresentante della società Mirlafa S.r.l. dichiara: *“a) L’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione della Cooperativa, e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; b) Il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”*

con l’avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell’art. 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
 - V. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- di notificare il presente provvedimento:
 - **Alla Società Mirlafa S.r.l. (mirlafa@pec.it)**
 - **Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia (dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it; sispareanord@mailcert.aslfg.it)**

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP – Legge Regionale n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00066

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo